

**S.C. ACQUISTI E LOGISTICA  
S.S. GESTIONE MAGAZZINI**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA  
R.D.O. N. 5086539**

**OGGETTO: CINTURA PELVICA PER IMMOBILIZZAZIONE E STABILIZZAZIONE DELLE FRATTURE DEL BACINO PER EMERGENZA SANITARIA 118 DELLA REGIONE PIEMONTE.**

**CIG: B59C94F548**

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al **Bando BENI- Forniture Specifiche per la Sanità, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Attrezzature di protezione contro agenti nucleari, biologici, chimici e radiologici.**

- 1) esecuzione del contratto – consegne
- 2) esecuzione del contratto – verifiche di qualità e gestione dei resi
- 3) garanzia / scadenza
- 4) responsabilità civile
- 5) modalità di pagamento e fatturazione
- 6) contestazioni e controversie penali
- 7) eventi particolari: esecuzione in danno
- 8) risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa
- 9) clausola di recesso
- 10) norme e condizioni finali

## **1 ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE**

La Ditta deve essere in possesso della PIATTAFORMA NSO per la ricezione degli ordinativi on-line: la mancanza di tale requisito è motivo di esclusione dalla gara.

La consegna della merce, per ordini differiti secondo necessità, dovrà avvenire entro 20 giorni dall'emissione di ordinativo da parte dell'Amministrazione, inviato mediante piattaforma telematica abilitata NSO alla Ditta aggiudicataria.

Il documento di stipula digitale su procedura MEPA non costituisce ordinativo che autorizza la consegna della merce.

La merce dovrà essere consegnata a terra, presso: **MAGAZZINO GENERALE A.S.L. TO3, Via VIII MARZO, N. 16 - 10095 GRUGLIASCO (TO).**

Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche, che saranno conservate dall'Amministrazione ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell'art. 1522 del C.C.

Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti.

I documenti di trasporto, che accompagnano la merce all'atto della consegna, dovranno contenere:

- gli estremi dell'ordine dell'Amministrazione;
- la tipologia di prodotto.
- l'esatta indicazione delle quantità, con specifica indicazione di lotto e scadenza;

## **2 ESECUZIONE DEL CONTRATTO – VERIFICHE DI QUALITA' E GESTIONE DEI RESI**

La regolare esecuzione della fornitura è verificata, di regola, dai responsabili dei magazzini dove avviene la consegna della merce.

La Direzione dell'esecuzione e la liquidazione delle fatture saranno a cura dei competenti servizi dell'A.S.L. TO3.

Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista.

L'accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, dunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso le unità Operative.

L'Amministrazione si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro ed alla loro sostituzione entro e non oltre 30 giorni solari dalla comunicazione di richiesta reso.

Per quanto riguarda eventuali difetti non riscontrabili al momento della consegna ma solamente in fase di utilizzazione, l'aggiudicatario si obbliga a provvedere alla sostituzione di tali prodotti anche se tolti dal loro imballaggio originale senza pretendere alcun ulteriore onere.

In caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati, l'Amministrazione potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Amministrazione, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D. Lgs. 22/1999 (decreto Ronchi) il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese.

### **3 GARANZIA / SCADENZA**

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo.

### **4 RESPONSABILITA' CIVILE**

La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Amministrazione ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

### **5 MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE**

Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con

quelli indicati nel contratto o nell'ordine, dell'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture dovranno essere intestate all'A.S.L. TO3, Via Martiri XXX aprile, 30 - 10093 COLLEGNO (TO) c.f. e p.i. 09735650013.

Le fatture, visto l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Aziende Sanitarie, dovranno essere inoltrate a questa Amministrazione tramite il codice univoco ufficio per l'invio delle fatture ASL TO3: **UF8QZ3**.

Le fatture, per la loro liquidabilità, dovranno riportare il numero dell'ordinativo.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'aggiudicatario dovrà utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ed attenersi agli obblighi disciplinati dalla suddetta legge, anche per i subcontraenti. La mancata osservanza dei suddetti obblighi costituisce clausola risolutiva espressa del contratto.

La ditta aggiudicataria con l'accettazione incondizionata di tutte le clausole della presente lettera si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad essa derivanti dalla presente fornitura senza la preventiva autorizzazione dell'A.S.L. La cessione del credito senza la preventiva autorizzazione dell'A.S.L. rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell'Azienda medesima.

Ogni decisione in ordine alla presente fornitura è riservata all'A.S.L. TO3 committente e la stessa non si intenderà impegnata sino a quando tutti gli atti non avranno conseguito piena efficacia giuridica; viceversa il concorrente si impegna nei confronti dell'Amministrazione con la sola presentazione dell'offerta.

L'Amministrazione può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

## **6 CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE PENALI**

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione delle seguenti penalità:

In caso di mancata rispondenza dei prodotti richiesti l'Amministrazione respingerà gli stessi al fornitore, che dovrà sostituirli immediatamente con altri corrispondenti alla qualità stabilita e nella quantità richiesta.

I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 D. Lgs 36/2023 le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'Impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente, ovvero documento qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Amministrazione, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell'Amministrazione stessa.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

## **7 EVENTI PARTICOLARI: ESECUZIONE IN DANNO**

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini di cui al paragrafo precedente, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Amministrazioni, e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura; in tale comunicazione il Fornitore dovrà inoltre indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui al punto 2. In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo precedente.

Nell'ipotesi di indicazione di un termine di fine dell'indisponibilità del prodotto superiore a 10 giorni, in caso di necessità comunicata dall'Ente per iscritto (anche a mezzo e-mail), il Fornitore dovrà procedere direttamente all'acquisto dei prodotti di cui è sprovvisto sul libero mercato, per le quantità strettamente necessarie a soddisfare le immediate ed improcrastinabili esigenze dell'Ente, sopportando l'eventuale maggiore onere economico; il prodotto fornito dovrà essere di qualità pari o superiore a quello offerto in sede di gara. Il Fornitore, entro 2 giorni dalla richiesta, dovrà fornire all'Ente informazioni circa il prodotto che intende offrire in sostituzione ed attendere in ogni caso la comunicazione di accettazione da parte dell'Ente stesso prima di procedere all'acquisto. La consegna del prodotto alternativo accettato dall'Ente dovrà avvenire entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi.

Resta salva la possibilità per l'Ente, in caso di mancata consegna e mancato rispetto dell'iter di comunicazione dell'indisponibilità con relative successive incombenza a carico del Fornitore, di applicare le penali per mancata consegna nei termini e di procedere direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato, addebitando al Fornitore stesso l'eventuale maggiore onere economico (esecuzione in danno).

## **8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Amministrazione, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).

L'Amministrazione, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto:

- in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs 163/2006;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione.

Ai sensi dell'art 52 comma 2 D. Lgs 36/2023, previo sorteggio di un campione, in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'Impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

## **9 CLAUSOLA DI RECESSO**

L'Amministrazione ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in oggetto in caso di aggiudicazione della fornitura da parte di S.C.R. Piemonte S.P.A. o di altre ASR dell'AIC 1.

## **10 NORME E CONDIZIONI FINALI**

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità, per la formulazione delle offerte previste nel presente documento, oppure che risultino equivocate, difformi dalla richiesta e condizionate a clausole non previste dallo stesso documento.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure di riaprire i termini della presente Gara con provvedimento motivato, senza che le Ditte invitate possano vantare diritti o pretese di sorta.

Ulteriori informazioni non espressamente richiamate nel presente documento, possono essere richieste al Punto Istruttore del procedimento: sig.ra Giovanna Guglielmetto, tramite l'apposita funzione presente sulla piattaforma MePa.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente documento, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Grugliasco, 26 febbraio 2025

**S.S. GESTIONE MAGAZZINI**  
**IL DIRIGENTE AMM.VO**  
**Dott. MARANO MICHELE**  
(firmato in originale)